

## **Regolamento diocesano per le Pie Fondazioni e le Pie volontà**

Premesso che la Chiesa nel corso dei secoli ha sempre approvato e incoraggiato i fedeli a disporre dei propri beni in favore di cause pie, particolarmente con lo scopo di far celebrare Sante Messe in suffragio dei defunti;

preso atto che il Codice di Diritto Canonico ha confermato tale tradizione, garantendola con una peculiare normativa, che deve venire ulteriormente determinata dalle legislazioni particolari;

visti i canoni 1299-1310 e il n. 155 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1 settembre 2005, con il presente

### **DECRETO**

dispongo quanto segue.

#### **1. Fondazione di legati per la celebrazione delle Sante Messe**

1.1. Ogni fedele ha il diritto di fondare legati, cioè devolvere beni o somme di denaro a una persona giuridica pubblica (diocesi, parrocchie, seminario, ecc), stabilendo l'onere della celebrazione di Sante Messe( cann. 1299 e 1303, § 1, 2°).

1.2. Non sono più ammessi legati perpetui (can. 1303, § 1, 12°). Il legato dura finché può garantire un reddito che consenta l'adempimento degli oneri, fatta salva l'integrazione del capitale o la riduzione degli oneri. Tutti gli atti di fondazione successivi al 1° marzo 1985 non possono prevedere oneri di celebrazione delle Sante Messe per un tempo superiore ai trent'anni. Resta salva la possibilità per il fondatore di determinare una durata inferiore.

Al momento dell'estinzione del legato trentennale o di durata inferiore gli interessati potranno procedere alla fondazione di un nuovo legato utilizzando anche il capitale rimasto.

1.3. La somma minima necessaria per la fondazione di un legato verrà periodicamente definita dall'Ordinario, sentito il Consiglio Episcopale Novarese e l'Ufficio amministrativo diocesano. Il presente decreto la definisce in € 1.000,00.

1.4. Le fondazioni dei legati devono avere forma scritta (can.1306, § 1) e saranno conservate in Curia presso l'Ufficio amministrativo diocesano (can.1306, § 2). Per l'atto di fondazione bisognerà utilizzare l'apposito modulo, approvato dall'Ordinario diocesano, a disposizione presso l'Ufficio amministrativo e sul sito *www.diocesisnovara.it*. Il modulo approvato è allegato al presente decreto.

1.5. E' opportuno che l'offerente specifichi a quale Ente ecclesiale (diocesi, parrocchia, seminario, ecc.) devolvere il capitale del legato al momento della sua estinzione, nel caso di rinuncia a una rifondazione. In mancanza di tale indicazione il capitale sarà devoluto all'I.D.S.C. di Novara, a norma del can. 1303, § 2, C.J.C. In ogni caso, dopo la legittima fondazione, il capitale non potrà essere ritirato dai fondatori o dagli eredi.

1.6. Una fondazione si ritiene validamente accettata solo con la licenza dell'Ordinario, data in forma scritta (can. 1304, § 1). Per tale motivo i moduli di fondazione devono recare la firma dell'Ordinario.

1.7. L'Ufficio amministrativo diocesano consegnerà alla persona giuridica una copia dell'atto di fondazione, da conservarsi presso l'archivio e da riportarsi, nei dati essenziali, nella tabella e nel libro di cui al n. 8 del can. 1307, C.J.C.

1.8. Il denaro o i beni mobili, assegnati a titolo di dote, dovranno essere depositati presso l'Ufficio amministrativo diocesano contestualmente alla sottoscrizione del modulo di fondazione e del rilascio della licenza da parte dell'Ordinario (can.1305).

1.9. Gli oneri dei legati validamente accettati devono essere scrupolosamente adempiuti (can. 1300); pertanto a norma del can. 1307, § 2 e della Delibera CEI n. 6, del 23 dicembre 1983 si tenga in parrocchia un *Registro dei Legati* dove annotare i singoli oneri e il loro adempimento.

1.10 Ogni anno l'Ufficio amministrativo provvederà a bonificare alla Parrocchia l'importo previsto per l'adempimento dell'onere di celebrazione delle Sante Messe secondo la tariffa diocesana.

## **2. Fondazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, 1° marzo 2014.**

2.1 Nel caso che il reddito di un legato diventi insufficiente per l'adempimento dell'onere consistente nella celebrazione di una Santa Messa annua, l'Amministratore della persona giuridica è tenuto ad invitare il fondatore o gli interessati ad integrare il capitale del legato fino alla somma minima necessaria per la fondazione.

Qualora il fondatore o gli interessati non fossero reperibili o rifiutassero l'integrazione, l'Amministratore si potrà rivolgere al Vescovo diocesano, tramite l'Ufficio amministrativo, perché si provveda alla riduzione degli oneri, a norma del can. 1308, § 3, C.J.C.

## **3. Fondazioni *ad tempus* anteriori all'entrata in vigore del presente decreto.**

3.1. Relativamente alle fondazioni costituite tra il 1° marzo 1985 e al 1° marzo 2014, quando il reddito di mercato sia divenuto globalmente inferiore alla tariffa diocesana per la celebrazione delle Sante Messe, e sempre in caso di non reperibilità del fondatore o degli interessati o di un loro rifiuto all'integrazione, l'Amministratore della persona giuridica si potrà rivolgere al Vescovo diocesano, tramite l'Ufficio amministrativo, perché si provveda alla riduzione degli oneri a norma del can. 1308, § 3, C.J.C., oppure potrà affidare al Vescovo, sempre tramite l'Ufficio amministrativo il legato stesso, restando sollevato dagli oneri. L'Ordinario dovrà disporre l'adempimento degli oneri, secondo il provvedimento di riduzione degli oneri stessi. I provvedimenti di riduzione saranno visti, prima della firma del Vescovo e del Cancelliere vescovile, dal responsabile dell'Ufficio amministrativo diocesano. Lungo la durata del legato l'integrazione del capitale non modifica i termini originali di scadenza.

3.2. Quando il reddito di mercato è divenuto insufficiente anche per la celebrazione di una sola Santa Messa, si chiede la "cumulazione" del legato con altri nella medesima situazione.

## **4. Fondazioni *in perpetuum* anteriori al 1° marzo 1985**

4.1. Per gli oneri delle fondazioni anteriori al 1° marzo 1985, che alla data del 31 dicembre del 2014, per effetto dell'integrazione non disporranno di un capitale pari a € 1.000,00, l'Amministratore della persona giuridica, affiderà la Fondazione al Vescovo diocesano, sempre tramite l'Ufficio amministrativo, restando completamente sollevato dagli oneri. Qualora l'integrazione fosse effettuata il legato si trasforma da perpetuo a trentennale e la sua durata riprende a decorrere dalla data di integrazione

Novara, 1° gennaio 2014

Il Vescovo di Novara  
+ *Franco Giulio Brambilla*

Il Cancelliere vescovile  
*can. Fabrizio Poloni*